

CLXXV.

2^a TORNATA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata antimeridiana. — Il deputato Polvere dichiara che nella votazione nominale di ieri, sull'articolo 22, se fosse stato presente, avrebbe risposto no. — Il ministro di grazia e giustizia presenta la relazione sui resoconti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti. — Il deputato De Riscis, questore della Camera, presenta il resoconto consuntivo delle spese della Camera dei deputati per l'anno 1887-88. — Il presidente comunica una domanda d'interrogazione dell'onorevole Odoardo Luchini al ministro di agricoltura e commercio per sapere se, verificata la esistenza della fillossera a Brolio, voglia prendere con sollecitudine i provvedimenti annunciati nella sua precedente dichiarazione; ed altra dell'onorevole Chiala al ministro degli affari esteri, circa un componimento pacifico con l'Abissinia e circa la soddisfazione da richiedersi al sultano dello Zanzibar — A questa ultima il ministro degli affari esteri risponde subito. — Dopo alcune osservazioni dei deputati Finocchiaro-Aprile, relatore, Ginori-Lisci e Cavalieri e del ministro delle finanze, approvasi il disegno di legge per la tariffa sui prodotti chimici. — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale — Parlano i deputati Di Sant'Onofrio, Marzin, Della Rocca, Chiaves, Pompilj, Marcora, Mazza, Pantano, Baccarini, Martini F., Torraca, Cavallotti, Giolitti, il relatore deputato Lacava ed il presidente del Consiglio. — Il deputato Livy ed il presidente del Consiglio propongono un ringraziamento al presidente della Camera. — Proclamasi il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per la riforma della legge comunale e provinciale.*

La seduta comincia alle 2.5 pomeridiane.

Zucconi, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana precedente, che è approvato, quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4355. Mariano Giuffrè, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, rassegna un voto di quel Consiglio perchè

sia mantenuto l'attuale ordinamento delle Corti di cassazione.

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

Zucconi, segretario, legge:

Dal signor commendator Giovanni Groppero,

di Udine — Memorie storiche dei tre ultimi secoli del Patriarcato di Aquileia 1411-1751 — Opera postuma di Girolamo Conte — De Rinaldis canonico della Metropolitana di Udine, una copia.

Votazione a scrutinio segreto di disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

Presidente. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:**

1° Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche Polesane in provincia di Rovigo.

2° Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti.

3° Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena.

Si faccia la chiama.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

“ Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche Polesane in provincia di Rovigo. „

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	193
Voti contrari	30

(La Camera approva).

“ Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. „

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	192
Voti contrari	31

(La Camera approva).

“ Aggregazione del comune di Villa San Secondo in provincia di Alessandria al mandamento di Montechiaro d'Asti. „

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	193
Voti contrari	30

(La Camera approva).

Dichiarazioni sul processo verbale.

Presidente. L'onorevole Polvere ha facoltà di parlare.

Polvere. Dichiaro che, se mi fossi trovato presente ieri alla votazione nominale sull'articolo 22

della legge provinciale e comunale proposto dalla Commissione, avrei votato per il no.

Presidente. Sarà fatta menzione di questa sua dichiarazione nel processo verbale della seduta di oggi.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui resoconti consuntivi degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio 1886-87.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della relazione che ha presentato, che sarà stampata e distribuita.

L'onorevole De Riseis ha facoltà di presentare una relazione.

De-Riseis. Mi onoro di presentare il resoconto consuntivo delle spese interne della Camera dei deputati per l'esercizio 1887-88.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una interrogazione del deputato Odoardo Luchini.

Presidente. Debbo comunicare alla Camera due domande d'interrogazione. Una dell'onorevole Odoardo Luchini, che è la seguente:

“ Il sottoscritto desidera rivolgere all'onorevole ministro di agricoltura e commercio una interrogazione per sapere se, verificata la esistenza della fillossera a Brolio, voglia prendere con sollecitudine i provvedimenti annunziati, nelle precedenti sue dichiarazioni. „

Voci. A domani! A domani!

Presidente. Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare al suo collega dell'agricoltura e commercio questa domanda d'interrogazione.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Chiala.

Presidente. Un'altra domanda d'interrogazione è diretta al ministro degli affari esteri.

“ Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole presidente del Consiglio ministro degli affari esteri su questi due punti:

1° Se dopo le dichiarazioni fatte il 2 maggio

e ripetute l'11 dello stesso mese, sieno accresciute o scemate le probabilità di un prossimo componimento pacifico con l'Abissinia.

2º Se creda di dare alla Camera ulteriori ragguagli intorno ai provvedimenti presi, per ottenere una riparazione dal Sultano dello Zanzibar.

« Chiala. »

Prego l'onorevole ministro di dichiarare, se e quando intenda rispondere a questa domanda di interrogazione.

Crispi, ministro degli affari esteri. Anche subito.

Presidente. Se la Camera consente, potrà essere svolta adesso.

Non essendovi obiezioni, l'onorevole Chiala ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Chiala. A me è parso opportuno che, prima che la Camera si proroghi, essa abbia notizia, dal ministro degli esteri, in quali condizioni si trovino queste due controversie tuttora pendenti.

Io non ho d'uopo di svolgere la mia interrogazione, essendomi limitato a domandare quali sieno le condizioni delle cose.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.

Crispi, presidente del Consiglio. La Camera ricorderà le dichiarazioni fatte altravolta sui due temi dei quali si è occupato l'onorevole Chiala.

Tra l'Abissinia e il comandante le nostre truppe a Massaua sono continuate le relazioni allo scopo di una pacificazione. In Abissinia però sono avvenuti fatti d'importanza tale che hanno ritardato qualunque possibilità di accordo.

Morì per avvelenamento il figlio del Negus, ed il padre esercitò più che autorità di re contro coloro che credette gli autori della morte del suo erede. Tra i vari capi del suo impero non c'è più l'antica armonia; i Dervisci l'hanno più volte minacciato: tutto questo concorre a far credere che con noi non tarderà forse a mettersi d'accordo. Però, ripeto, queste sono presunzioni. Non posso dire alla Camera con certezza quello che avverrà; se lo facessi, mancherei al mio dovere.

La questione dello Zanzibar spero che non tarderà ad avere una soluzione vicina ed onorevole. L'Italia è d'accordo in questa questione con la Germania e con l'Inghilterra, le quali hanno là alcune loro Società a cui erano stati concessi dei terreni.

La Germania e l'Inghilterra sono favorevoli al nostro assunto. Esse hanno compreso e riconosciuto il nostro diritto.

Noi abbiamo spedito allo Zanzibar il Cecchi, che vi era stato altra volta, che conosce i luoghi e le abitudini delle popolazioni, ed io spero che la missione affidatagli, con l'accordo delle due grandi potenze, delle quali ho parlato, riuscirà come noi desideriamo. (*Approvazioni*).

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Chiala.

Deliberazioni sul disegno di legge per riforma dei dazi vigenti sui prodotti chimici.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione della riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici.

Nella seduta di stamane l'onorevole ministro delle finanze avendo presentate alcune modificazioni al disegno di legge, e la Commissione avendo domandato di deliberare su queste modificazioni, come ne aveva il diritto, do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Finocchiaro-Aprile, relatore. La Commissione sul disegno di legge: « Riforma dei dazi doganali sui prodotti chimici » in seguito alle nuove proposte presentate dal Governo, si è oggi adunata e ha considerato (anche tenuto conto che, posteriormente alla presentazione della relazione, da parecchie Camere di commercio erano pervenute proposte ed osservazioni, e che avevansi i risultati del lavoro fatto dalla Commissione tecnica all'uopo incaricata) l'opportunità di procedere a nuovo esame ed a nuovo studio delle diverse voci. Pertanto la Commissione a quest'oggetto ha deliberato di pregare la Camera di differire la discussione della legge stessa.

Se non che la Commissione ha dovuto anche notare come una delle proposte del Governo meriti specialissima considerazione nell'interesse della finanza da un lato, e dall'altro, nell'interesse della igiene: quello cioè della proposta con la quale il Governo chiede l'aumento del dazio di entrata per la saccarina, portandolo da 4 a 1000 lire.

La Camera sa che in questi ultimi tempi diverse sostanze saccarifere sono state molto adoperate per farne zucchero; con grandissimo danno non solo della nostra finanza, ma dei consumatori. Quindi è necessario prendere un provvedimento; tanto più che ai confini del regno sono state aperte fabbriche all'oggetto di esercitare, a pregiudizio del paese nostro, una concorrenza certamente deplorevole e condannabile. Per queste considerazioni quindi, tenuto conto dell'importanza speciale che avrebbe un provvedimento per

questa voce, la Commissione propone il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, rimandando la discussione della legge di riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici, invita il Governo a provvedere con decreto reale, da convertirsi in legge, alla determinazione del dazio di entrata per la saccarina, e passa all'ordine del giorno. ”

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. In nome mio e del mio collega dell'agricoltura e commercio, ringrazio la Commissione delle comunicazioni che ha fatto alla Camera. E dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

Non debbo però omettere di rammentare, che, oltre all'emendamento proposto per la saccarina, io, d'accordo col mio collega, mi sono affrettato anche a proporre un emendamento per aumentare i dazi di entrata sugli acidi acetici. Questa proposta è una conseguenza necessaria dell'aumento del dazio sugli spiriti, approvato con l'ultima legge dei provvedimenti finanziari. Laddove non si aumentasse il dazio di entrata dell'acido acetico, si danneggerebbe grandemente l'industria nazionale della fabbricazione dell'aceto a base di alcool, oltre di che si danneggerebbe la pubblica igiene, e, per indiretto, si nuocerebbe anche alla finanza, la quale ha interesse a promuovere il consumo dell'alcool. Ond'è che pareva e pare al Ministero una necessità urgente il coordinare all'ultima legge dei provvedimenti finanziari anche la scala dei dazi sugli acidi acetici.

Ciò posto, io mi permetto di domandare alla Commissione se essa intenda che il Governo, nell'usare della facoltà che gli si concede, di provvedere per la saccarina, possa ad un tempo fare, per decreto reale, questo lavoro di coordinamento del dazio degli acidi acetici, in seguito alla legge che ha aumentato il dazio sugli spiriti. È sopra questo punto speciale che io prego la cortesia della Commissione di dare qualche schiarimento alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori-Lisci.

Ginori Lisci. Io rivolgerei domanda all'onorevole ministro delle finanze per sapere, se e quale provvedimento sarebbe disposto a prendere per ciò che si riferisce al carbonato di soda. Sarebbe questa una voce che meriterebbe di essere aumentata, perchè mi sembra poco corrispondente ad altri dazi di materie consimili, e che pure

hanno un valore commerciale minimo. Io credo che quella industria potrebbe avere un avvenire assai promettente nella Maremma toscana.

Le sorgenti saline che si trovano sparse in larga misura in quella regione, potrebbero benissimo essere utilizzate, e dar lavoro a popolazioni che, stante la crisi agraria in quelle provincie, sono condannate alla miseria. Ma le fondazioni di grandi industrie, in quella stessa regione, incontrano ostacoli facili ad immaginarsi, se si considera il costo dei combustibili, la mancanza di facili mezzi di trasporto ed altri. È certo che questo stato di cose mette la speculazione in condizioni tali, che le fabbriche di carbonato di soda, piccole e misere, non possono prendere quello sviluppo che dovrebbero avere.

Io credo che, ove il Governo consentisse a dare qualche aiuto a questa industria, si potrebbe imprimere un largo sviluppo, in modo, da ritrarne anche un notevole incremento per la ricchezza economica di quella regione.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Faccio osservare all'onorevole Ginori che la questione da lui sollevata sarà discussa allorchè si tratterà del disegno di legge; in cui è compresa la voce della quale egli ha parlato.

Per conseguenza sarebbe prematura oggi qualunque discussione.

Presidente. L'onorevole Cavalieri ha facoltà di parlare.

Cavalieri. Poichè questa legge è rimessa ad altro tempo, io rivolgerei una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze; ed è che tenga conto di una istanza diretta dalle Camere di commercio a nome degli industriali italiani, riguardo al *drawback* per lo zucchero e per lo spirito, adoperati come materia prima.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Anche della raccomandazione dell'onorevole Cavalieri potrà tenersi conto allorchè si discuterà il disegno di legge; ma evidentemente non potrebbe oggi farsi sopra questo argomento in una disposizione speciale.

Presidente. L'onorevole Finocchiaro-Aprile ha facoltà di parlare.

Finocchiaro Aprile, relatore. La Commissione proponendo alla Camera di differire la discussione di questo disegno di legge, naturalmente non può entrare nell'esame delle singole proposte riferibili a questa o a quella voce. Quindi io nulla

dico su quello che testè fu accennato dai nostri colleghi.

Quanto a ciò che ha accennato l'onorevole ministro delle finanze, debbo dire questo: che la Commissione si occupò anche di quell'argomento, ma ritenne però di potere e dover fare una proposta speciale esclusivamente per la saccarina, tenuto conto che essa presenta un carattere speciale d'indiscutibile urgenza.

Però, tenuto conto delle cose che l'onorevole ministro delle finanze ha accennate; e poichè, per quanto si riferisce agli acidi acetici, sono da tenersi in calcolo le determinazioni recentemente prese con la legge dei provvedimenti finanziari, la Commissione non sarebbe contraria che quella facoltà stessa fosse compresa nell'ordine del giorno che abbiamo proposto, per quanto possa dipendere dalla esecuzione dell'ultima legge.

La Commissione, quindi, dichiara che non ha difficoltà di consentire nella proposta dell'onorevole ministro delle finanze, modificando in questo senso l'ordine del giorno che ha già proposto.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Ringrazio la Commissione, ed accetto la sua proposta, nei termini limitatissimi nei quali l'ha presentata.

Presidente. La Commissione su questo disegno di legge relativo alla riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici propone quest'ordine del giorno, che ora ha modificato:

“ La Camera, rimandando la discussione della legge: *Riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici*, invita il Governo a provvedere, per decreto reale da convertirsi in legge, alla determinazione della tassa di fabbricazione dell'acido acetico in relazione ai provvedimenti approvati dalla Camera con l'ultima legge finanziaria, nonchè alla determinazione del dazio di entrata per la saccarina; e passa all'ordine del giorno. ”

Chi è d'avviso d'approvare quest'ordine del giorno si compiacca d'alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Nella seduta pomeridiana di ieri fu esaurita

la discussione di tutti gli articoli componenti il disegno di legge. Ora rimangono soltanto a discutersi alcuni articoli aggiuntivi.

Il primo è quello dell'onorevole Di Sant'Onofrio:

“ Entro un anno dalla promulgazione della presente legge i Consigli comunali e provinciali emaneranno un regolamento, da approvarsi dal prefetto, che stabilisca le norme di ammissione e licenziamento degli impiegati addetti ai loro uffici.

“ In caso contrario provvederà il ministro con regolamento da approvarsi, udito il Consiglio di Stato. ”

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

Di Sant'Onofrio. Dal momento che il Governo ha preso impegno di presentare, al riaprirsi della Camera, un apposito disegno di legge per regolare la questione dell'amministrazione delle cancellerie e dei segretariati delle amministrazioni locali, io ritiro il mio emendamento; nella speranza che l'onorevole ministro vorrà tenerne conto nel disegno di legge, che sarà per presentare.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Su questo ho già fatto le mie dichiarazioni quando si discusse la legge; quindi mi riferisco alle medesime.

Presidente. Dunque l'onorevole Di Sant'Onofrio ha ritirato il suo articolo aggiuntivo.

Quello dell'onorevole Marzin ha avuto il suo soddisfacimento stamani con la facoltà conceduta ad alcuni comuni di eccedere la sovrimposta.

L'onorevole Marzin ha facoltà di parlare.

Marzin. Io sono pienamente soddisfatto, e ritiro il mio articolo aggiuntivo.

Presidente. L'onorevole Della Rocca ha presentato una disposizione transitoria, che è la seguente:

“ Il Governo del Re, dopo l'approvazione definitiva delle nuove liste elettorali, convocherà gradatamente i comizi per la totale rinnevezione de' Consigli provinciali e comunali dello Stato. ”

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

Della Rocca. Il mio articolo aggiuntivo è così chiaro che non ha bisogno di svolgimento; imperocchè quando il Corpo elettorale è notevolmente aumentato, è d'uopo ch'esso abbia la sua nuova rappresentanza.

Egli è perciò che io propongo che il Governo del Re convochi gradatamente tutti i comizi per

la rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali.

Presidente. Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione.

Lacava, relatore. La proposta dell'onorevole Della Rocca concerne le facoltà del potere esecutivo e però la Commissione non ha nulla da obiettare, ritenendo che ne sarà tenuto conto nelle disposizioni transitorie cui verrà provveduto per decreto reale a' sensi dell'articolo 94.

Chiaves. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chiaves. Io mi fo lecito di presentare alla Camera brevissime osservazioni e di esprimere il mio avviso non conforme a quello dell'onorevole Della Rocca.

Evidentemente la proposta Della Rocca tende a dare a questa legge un effetto retroattivo; val quanto dire ch'essa mira a far sì che non si tenga conto del diritto, acquistato da coloro che furono eletti a norma delle leggi ora in vigore, di rimanere nell'amministrazione locale fino all'estinzione del loro mandato.

Ma, signori, noi non abbiamo inteso di fare una legge di riparazione, una legge di correzione di errori di leggi anteriori, nè una legge di pentimento; noi abbiamo fatto qui una legge, la quale è portata dalla maturità dei tempi, che ci consiglia un allargamento di voto; e abbiamo sancito questo allargamento, come si fa per qualunque legge, per il tempo avvenire; in conseguenza, quando si avvereranno vacanze nei Consigli a norma della legge, si osserveranno le disposizioni della legge nuova. Se la nostra riforma avesse mutato qualcosa riguardo al numero proporzionale degli scadenti attualmente d'ufficio, se avesse mutato in qualche modo la durata del mandato allora si capirebbe come possano i consiglieri ora in ufficio ritenersi all'infuori delle norme stabilite dalla legge. Allora capirei che si potesse rinnovare tutta l'amministrazione comunale e provinciale; per surrogarne altra costituita col nuovo sistema elettorale. Ma noi anzi, avendo mantenuto la legge per tutto ciò che ha tratto al tempo in cui durano in ufficio gli eletti ed al numero degli scadenti d'ufficio annualmente, non abbiamo fatto a mio avviso che riconfermare anche i diritti che discendono dalle relative disposizioni legislative che furono mantenute.

Noi abbiamo un esempio che vale per analogia. In parecchie città è avvenuto che la popolazione ha raggiunto un numero tale, per cui la rappresentanza avrebbe dovuto essere accresciuta, ebbene vi fu qualcuno che disse: dal momento

che queste città hanno diritto ad una rappresentanza maggiore, invece di 60 consiglieri, per esempio, ne dovranno avere 80; e poichè è variata la quota di rappresentanza nei singoli consiglieri, si dovrà rinnovare il Consiglio.

Ciò non ostante, o signori, questo non è avvenuto; e che cosa si fece?

Quando venne il tempo della scadenza, insieme ai consiglieri scadenti, si stabilì di nominarne tanti quanti ne occorre per raggiungere il numero proporzionato all'aumento della popolazione.

Questo dico non perchè il caso sia identico, ma perchè si tratta di un caso molto analogo nella stessa materia.

Del resto, o signori, io credo che questa legge non avrà che a guadagnare non solo nella prossima votazione, ma nell'opinione pubblica, quanto più si cercherà di evitare tutto ciò che possa avere l'apparenza d'eccesso, di esuberanza e di impazienza.

Già tutti, io credo, ormai, dal più al meno, siamo in grado di renderci conto della nessuna urgenza di questa legge. Io, che sono stato lontano qualche giorno dalla Camera, nell'Italia settentrionale, ho potuto persuadermi, lo dico francamente, che non ho nulla da rettificare di ciò che ebbi già l'onore di dire alla Camera giorni sono.

Comunque sia, ora la legge sarà votata, ma io credo che conseguirà meglio il consentimento della pubblica opinione, quando si potrà dimostrare che essa non esprime nè impazienze nè esorbitanze.

Ecco la ragione per cui mi oppongo alla proposta dell'onorevole Della Rocca, pregando il Governo di tener conto di queste considerazioni o nelle disposizioni transitorie o nel regolamento almeno che è autorizzato a fare, in applicazione di questa legge, perchè le credo conformi anche a quello spirito di opportunità a cui deve essere informata questa legge di così vitale importanza.

Non ho altro da aggiungere. (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio; altrimenti è impossibile andare avanti.

Della Rocca. Domando di parlare, onorevole signor presidente.

Presidente. Ne ha facoltà.

Della Rocca. Io non mi aspettava davvero le obiezioni dell'onorevole Chiaves, di cui riconosco la grande competenza in questa materia.

Gli attuali consiglieri comunali e provinciali rappresentano il corpo elettorale ristretto, secondo la legge del 1865, la quale per questa parte viene

completamente abrogata dal disegno di legge che è in fine di discussione.

Ora come si può pretendere e sostenere che i consiglieri attuali possano continuare a rappresentare un corpo elettorale che più non esiste e che è completamente sostituito da un corpo elettorale nuovo ed allargato?

Che avverrebbe secondo le idee dell'onorevole Chiaves? Che avremmo un Consiglio misto, cioè consiglieri nominati a suffragio ristretto e consiglieri nominati a suffragio esteso. Ora tutto questo è contrario all'essenza del sistema rappresentativo.

Quelli i quali ora hanno il mandato dal corpo elettorale ristretto di un milione di elettori non avranno più il mandato dei quattro milioni di elettori che si avranno colla nuova legge.

È d'uopo che i Comizi siano consultati per tutti i rappresentanti provinciali e comunali; questo è conforme alle norme ed al diritto di ogni potere rappresentativo ed anche al buon senso.

L'onorevole Chiaves ha allegato l'esempio dell'aumento dei Consigli comunali occasionati dall'aumento della popolazione; ricordando che secondo il parere del Consiglio di Stato quei Consigli non sono stati sciolti; ma, competentissimo com'egli è in questa materia, egli deve rammentare che il Consiglio di Stato ha fatta una distinzione ed ha detto: Quando si tratta di un semplice aumento del numero dei consiglieri comunali e provinciali, allora non si procede alla elezione generale ma alla elezione suppletiva; ma quando all'aumento del numero dei rappresentanti si aggiunge anche una variazione nella base elettorale, cioè quando avviene una qualunque variazione nel corpo elettorale, il Consiglio di Stato ha ritenuto con pareri ripetuti che bisognava procedere allo scioglimento, od alla rinnovazione totale dei Consigli, la cui rappresentanza era aumentata.

Ora questa teorica avvalorata evidentemente la mia proposta; ed io perciò stimo non aver bisogno di aggiungere altri argomenti per sostenerla, parendomi d'altronde evidentissima.

Se non che il relatore ha detto poc'anzi che questa è una facoltà che compete al Governo del Re, e che questa facoltà è stata riconosciuta nel Governo del Re coll'articolo 94 approvato ieri; e quindi attendo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che mi auguro conformi alle mie idee, nel qual caso ritirerò l'articolo aggiuntivo da me svolto e sostenuto.

Presidente. L'onorevole Pompilj ha fatto la se-

guente proposta: " che i membri attuali dei Consigli comunali e provinciali, anche dopo la promulgazione della presente legge, rimarranno in carica fino alla scadenza quinquennale della loro carica. "

Essendo essa in antitesi perfetta a quella dell'onorevole Della Rocca, credo opportuno che sia svolta contemporaneamente.

Pompilj. La ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

Chiaves. Io credo, onorevole Della Rocca, che i consiglieri comunali non rappresentino il corpo elettorale, ma rappresentino il comune (*Oh! oh!* — *Vivi rumori*).

Mi sembra che coloro che fanno rumori non abbiano compreso bene quello che io volevo dire, quindi vorrei spiegarmi meglio; e mi basterebbe avvertire che altro è il corpo elettorale altro è il comune di cui fanno parte anche coloro che non sono elettori.

Certo si è che i consiglieri i quali furono eletti legalmente secondo la legge anteriore acquistano un diritto che questa nostra riforma non volle loro togliere nè modificare, perchè l'avrebbe detto; per conseguenza è un diritto che debbono continuare ad avere.

In quanto all'esempio che ebbi l'onore di far presente alla Camera, al caso di aumentato numero dei consiglieri comunali perchè era aumentato il numero della popolazione, vi insisto, in quanto che anche in quel caso la base elettorale era mutata giacchè, aumentata la popolazione, ne rimase per necessità accresciuto anche il numero degli elettori, e malgrado ciò non fu mai parere del Consiglio di Stato che questo aumento degli elettori avesse virtù di troncato l'esercizio di quel diritto che agli eletti spettava.

Ma ritorno all'idea che fu accolta con qualche rumore perchè non intesa bene, e su cui prego gli onorevoli colleghi di voler riflettere. I consiglieri comunali non rappresentano il corpo elettorale; essi costituiscono la rappresentanza del comune che è ben altra cosa. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Prego il deputato Della Rocca di voler ritirare il suo articolo aggiuntivo. Esso non è necessario. Col quarto capoverso dell'articolo 90, che è l'ultimo del disegno di legge, è data facoltà al potere esecutivo di pubblicare le disposizioni transitorie necessarie alla applicazione della presente legge.

Fra le disposizioni alle quali qui si allude na-

turalmente vengono comprese quelle che si riferiscono al modo onde i Consigli comunali e provinciali debbono essere rinnovati.

Io non sono dell'avviso dell'onorevole Chiaves, e noto che la difficoltà, da lui accennata, fu diversamente risolta dalle leggi del 22 ottobre 1859 e del 20 marzo 1865.

Nelle disposizioni transitorie dell'una e dell'altra legge fu detto che, appena formate le nuove liste, il potere esecutivo avrebbe potuto procedere alle elezioni dei Consigli comunali e provinciali. E non sono del suo avviso, appunto perchè la nuova legge muta completamente la base elettorale. Gli attuali Consigli del comune e della provincia furono nominati con una legge elettorale diversa da quella che andremo a votare, e la ragione della loro esistenza non è più la stessa.

Vi sono nuovi elettori, i quali hanno diritto di far conoscere la loro volontà nelle Amministrazioni comunali e provinciali. Dunque non resterebbe se non una questione di metodo; vale a dire, come si debba venire alla rinnovazione dei Consigli. L'esempio poi che egli ha addotto relativamente all'aumento della rappresentanza dei consiglieri municipali, in conseguenza dell'aumentata popolazione, non offre analogia con l'argomento che discutiamo. In quel caso non c'è altro che la constatazione di un aumento di popolazione il quale dà diritto ad un aumento di consiglieri; ma il corpo elettorale non è punto mutato, è il medesimo.

La legge attuale ha tutt'altri motivi e tutt'altro scopo. La legge attuale ha cambiato interamente la base elettorale dei Consigli.

Prego quindi l'onorevole Della Rocca di ritirare il suo articolo aggiuntivo, perchè non ve ne è d'uopo.

Il potere esecutivo è munito delle facoltà necessarie per stabilire con disposizioni transitorie tutto ciò che occorre perchè si venga alla rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali. Esso vi provvederà a suo tempo, e qualunque deliberazione della Camera in proposito mi parrebbe inutile.

Presidente. Onorevole Della Rocca, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

Della Rocca. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, lo ritiro.

Presidente. Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Marcora.

“L'ufficio comunale dovrà aver sede nella lo-

calità che dà nome al comune, quando la località stessa abbia titolo di città.

“Negli altri comuni composti di frazioni e località diverse e in quelli così detti consorziali la residenza dell'Ufficio comunale dovrà essere stabilita in quella località che sarà designata dal voto della maggioranza del Consiglio comunale e per decreto reale. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Poche parole perchè l'articolo aggiuntivo è la sintesi di osservazioni che ho già esposto alla Camera nel discorso che pronunziai nella discussione generale.

Accennai allora all'inconveniente gravissimo che, per bizze e gelosie di interessati, si verifica a danno di importantissimi comuni, di città che, pur avendo locali adatti per la sede degli Uffici comunali, sono obbligate ad averli fuori della loro cerchia e perfino in aperta campagna.

Citai ad esempio il caso di Fiesole, la nobile città etrusca alla quale appunto fu sempre ingiustamente conteso di avere entro le mura la sede del comune e dove la stranezza apparve anche in occasione di una visita fattavi da Sua Maestà la Regina.

Ora con l'articolo aggiuntivo da me proposto, e soprattutto con la prima parte di esso, si potrebbero con sollecitudine togliere siffatti sconci. Ma allo stato attuale delle cose comprendo che sarebbe temerità volere impegnare la Camera in un voto sull'argomento. Epperò non credo di dover insistere nella proposta, che tuttavia desidero rimanga come una raccomandazione al ministro, che nella sua saviezza vorrà, lo spero, tenerne conto e provvedere anche con la legge attuale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. All'onorevole Marcora dirò che è nelle facoltà del Governo di poter mutare la sede di un comune, quando esso sia composto di parecchie borgate; e che il Governo esercita frequentemente tale facoltà, dopo aver udito i Consigli comunali e le Deputazioni provinciali.

Ciò posto, prego l'onorevole deputato di ritirare il suo articolo aggiuntivo, perchè, lo ripeto, non è punto necessario.

Presidente. Onorevole Marcora?

Marcora. Ho già detto che non insisto.

Presidente. Viene ora l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Mazza e Lucca.

No do lettura.

“È data facoltà al Governo d'introdurre nelle

circoscrizioni territoriali amministrative i mutamenti che sieno dettati da un evidente vantaggio generale degli amministrati, e che possano servir di base per coordinarvi quelli richiesti nell'interesse delle altre amministrazioni dello Stato, previo il parere favorevole dei Consigli comunali e provinciali specialmente interessati. »

Onorevole Mazza ha facoltà di parlare.

Mazza. Prima che si chiuda questa discussione io, come relatore di un progetto di legge che aveva, nel 1882, posto per base e complemento alla legge comunale e provinciale il riordinamento delle circoscrizioni territoriali dello Stato, non ho potuto trattenermi dal presentare alla Camera l'articolo aggiuntivo di cui ha dato ora lettura l'onorevole presidente.

Il riordinamento delle circoscrizioni dello Stato è una necessità, che, per la sua evidenza, non può essere oppugnata da alcuno. Esso è, infatti, una conseguenza necessaria dell'unità politica raggiunta in Roma; esso è la stessa attuazione organica, pratica, direi quasi visibile, della riunione di sette Stati, arbitrariamente divisi da secoli, e riuniti mirabilmente in pochi anni, in un solo Stato. Le antiche barriere furono tolte; nuovi e infiniti rapporti territoriali di ogni genere si sono creati e crebbero ancora per la costruzione di tante strade comunali, provinciali, e nazionali. E al loro riordinamento amministrativo, a questa base fondamentale del nuovo ordine di cose, non si è purtroppo provveduto fin qui!

La necessità di tale riordinamento apparisce inoltre da questo, che esso è indispensabile, perchè anche le altre Amministrazioni possano compiere le grandi riforme che si aspettano ancora dalla iniziativa del Governo.

Nessuna grande riforma potrà mai essere attuata senza essere coordinata a questa suprema, che riguarda la ricomposizione delle singole parti del Regno, le quali, dallo stato di assoluta separazione, passarono d'un tratto a quello di perfetta riunione di diritto, senza che, per strana anomalia, la legge abbia pôrto fin qui alcun modo per attuarla territorialmente di fatto.

Qualche cosa, per vero, si fece, rispetto ai comuni. Se ci sono comuni la cui aggregazione o disgregazione sia opportuna, la legge provvede in qualche modo alla soddisfazione dei loro interessi. Se non che, anche per questa parte, sarebbe d'uopo provvedere che, quando ai comuni non bastino i mezzi attuali per compiere tutti gl'incarichi loro affidati, per le scuole, per l'igiene, per la viabilità e per altre spese loro imposte a

scarico dall'Erario, potessero essere riuniti in un solo, udite le parti interessate, per opera della stessa Giunta amministrativa, istituita dalla presente proposta di legge.

Ma, per le provincie ed i circondari cui sia di manifesto vantaggio qualche mutamento territoriale, la legge non provvede fin qui in verun modo e nulla per conseguenza si è fatto.

Gl'inconvenienti, i danni d'ogni maniera cagionati da questo stato di cose, sono tali, che per ovviarvi sollecitamente com'era necessario, il Governo domandò fin dal 1865 i pieni poteri al Parlamento, che non si peritò di affidarglieli. E io stesso, o signori, sono stato testimone degli studi intrapresi a tal uopo dall'illustre e compianto mio amico Lanza, e dei quali certamente si troveranno ancora le tracce nel Ministero. Disgraziatamente, dopo avere iniziato questi studi, egli dovè, nell'agosto del 1865, lasciare il potere.

Dopo quel tempo tutta l'energia della Nazione e del Governo dovette concentrarsi nel compimento delle due grandi annessioni che rimanevano, di Venezia e di Roma, e si comprende facilmente che non siasi potuta continuare l'opera del riordinamento territoriale. Ma dacchè l'unità politica fu raggiunta in Roma, come mai si può giustificare il fatto, che siano trascorsi 18 anni nei quali quest'urgenza, questa necessità, che era stata riconosciuta fino dal 1865, non solo fu dimenticata, ma siamo venuti a questo segno, che più non se ne parla da alcuno, e durante questa stessa discussione, un oratore di quel lato della Camera (*A sinistra*), pur riconoscendo l'importanza di cotesto riordinamento, vi ha tuttavia accennato come ad una riforma da compiersi a comodo e senza pericolo di ritardo, anzichè da effettuarsi con sollecitudine tanto maggiore, quanto più improvvidamente si è fin qui indugiata?

È d'uopo, pertanto, che la Camera e il paese siano rassicurati intorno a questa sollecitudine.

Lo stesso mio amico, presidente del Consiglio, riconobbe la necessità di questa grande riforma, in un discorso molto succoso da lui pronunziato nella memorabile tornata del 7 febbraio 1865, in cui si accordò al Governo la piena potestà di provvedere in proposito.

Ventitrè anni sono trascorsi da quel tempo, e non si è ancora trovato il momento di affidare il paese intorno all'esecuzione di quel provvedimento.

Si obiettano le difficoltà: e certamente delle difficoltà ce ne saranno, non tante però, quante si possa da taluno temerne; imperocchè qui non si tratti

già di contrariare, ma di secondare tutti i legittimi interessi dei comuni, dei circondari e delle provincie. Imperocchè, nè io, nè certamente l'onorevole presidente del Consiglio, stimiamo che si possa procedere a verun mutamento di circoscrizioni, senza che si tenga il massimo conto dei bisogni, delle comunicazioni, dei voti delle popolazioni interessate, di ogni cosa insomma, per cui si possa essere sicuri che il riordinamento delle circoscrizioni amministrative faccia la dovuta ragione alle necessità dello Stato e a tutte le condizioni favorevoli per le popolazioni stesse.

Del resto, quali che siano siffatte difficoltà, sarà tanto più glorioso l'affrontarle e il superarle: nè certo, dopo la gloria di aver vinto la gran lotta nazionale, sarà minore quella d'aver organizzata la vittoria; dopo aver conseguita l'unità politica al centro dello Stato, l'aver saputo organizzarla amministrativamente in tutte le sue circoscrizioni. (*Bene! Bravo!*)

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno, (Segni d'attenzione) Giorni addietro, dissi alla Camera quali e quante siano le difficoltà per riformare la circoscrizione amministrativa del regno.

La Camera sa meglio di me, che l'articolo 74 dello Statuto riserba questa materia al potere legislativo; non dubito però, che questo possa dare al Governo il mandato d'imprendere cotesto poderoso lavoro.

Le nostre circoscrizioni territoriali sono anteriori al 1860, e molte di esse risalgono ai principii del secolo; ve ne sono, anzi, in alcune parti d'Italia, di quelle che conservano ancora i confini degli antichi feudi. Certo, che una riforma è più che necessaria, massime oggi che col telegrafo e le ferrovie sono sparite le distanze; ma, per farla, vuolsi uno studio accurato delle condizioni locali, e direi anche delle condizioni territoriali, affinchè si possano concordare gl'interessi delle popolazioni con quelli della pubblica amministrazione.

In Inghilterra, questo lavoro è affidato al Governo locale. Anche in quel gran paese, fu trovato che le circoscrizioni territoriali erano incomplete e cattive.

Come sapete, in Inghilterra, le parrocchie ecclesiastiche, servirono come nocciolo della parrocchia civile. Ora, vi sono parrocchie che non contano più di 50 abitanti, ed oltre 12,000 di esse hanno una popolazione al disotto di 700 persone. Si riconobbe quindi, che non si poteva conti-

nuare in quelle condizioni, e fu data facoltà di correggere queste circoscrizioni al Governo locale.

Io credo necessario che si provveda anche da noi a questa riforma, ma essa non può affidarsi ad un semplice articolo di legge; è necessario che la riforma medesima formi oggetto d'una legge speciale.

Non basta dare al potere esecutivo le facoltà necessarie per rifare le circoscrizioni, è necessario che nella legge si decretino tutte le garanzie per soddisfare i desiderii delle popolazioni.

Io non posso che promettere agli onorevoli amici Mazza e Lucca, che il Ministero richiamerà tutti i lavori che furono fatti sino ad oggi su questa importante materia, e presenterà un disegno di legge al riaprirsi della prossima Sessione legislativa, con la speranza che il Parlamento vorrà accettarlo. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Mazza insiste?

Mazza Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle spiegazioni che mi ha favorite.

Io non ho mai avuto la presunzione che un articolo mio potesse essere votato di un tratto a proposito d'una tanta riforma. Confesso di averlo presentato piuttosto per provocare una franca dichiarazione da parte del presidente del Consiglio, che al fine di proporne la votazione immediata, senza che la preceda una dotta e profonda discussione, quale si richiede, intorno ai mezzi più acconci a mettere in atto l'arduo provvedimento di cui si tratta.

Il presidente del Consiglio ha perfettamente inteso il concetto della mia proposta; sicchè non posso che consentir pienamente alla presentazione che egli ha promesso di uno speciale disegno di legge.

Mi auguro che questo disegno di legge sia presentato il più sollecitamente possibile. E con la fiducia che ho nell'operosa energia di cui il presidente del Consiglio ha già dato prove sufficienti, credo e spero che potrà essere in tempo non lontano attuata questa grand'opera unificatrice dal buon esito della quale dipende principalmente a mio credere il prospero avvenire d'Italia. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Mazza non insiste nell'articolo aggiuntivo.

Venne or ora presentato un articolo aggiuntivo dall'onorevole Pantano. (*Rumori*).

“ In corrispondenza a quanto venne stabilito dall'articolo 22 circa l'elezione dei consiglieri, all'articolo 11 ove è detto 20, si dica 25. ”

Onorevole Pantano, questo è un emendamento ad un articolo già votato.

Pantano. È un emendamento nuovo. Invoco tre

soli minuti di attenzione. E la invoco, onorevoli colleghi, sopra una semplice questione di fatto, non di diritto, chè del diritto parlai ieri.

Con l'articolo 22 già votato dalla Camera, si accorda a tutti i comuni indistintamente il diritto della rappresentanza della minoranza nelle elezioni generali.

Ma nelle elezioni annuali per l'estrazione del quinto, sopra 8295 comuni, soltanto 390 eserciteranno il diritto delle minoranze; restano quindi tagliati fuori 7005 comuni nei quali i consiglieri che annualmente si estraggono non arrivano a cinque.

Ora io domando a voi legislatori: è giusto che una Camera legislativa accordi un diritto, senza accordare in pari tempo il modo di esercitarlo? È giusto che si dica alla grande massa dei comuni italiani: noi vi riconosciamo il diritto della rappresentanza della minoranza, ma vi condanniamo al supplizio di Tantalo, cioè, a guardare da vicino la rappresentanza della minoranza senza poterla mai effettivamente godere?

Questa è la situazione vera, che avete creato col voto di ieri. Coll'emendamento che io sottoposi ieri stesso alla Camera e che forse non fu esattamente compreso, dall'onorevole Lacava, perchè mi sarò espresso male, io proponeva che all'articolo 11 della legge vigente dove è detto: 20, si dicesse invece 25 consiglieri, ciò che non porta nessun notevole spostamento nei rapporti di proporzione, fra le popolazioni e le rispettive rappresentanze, che regolano questo articolo.

Questa modificazione porterebbe per conseguenza che altri 2100 comuni, oscillanti fra i 3 ed i 10 mila abitanti, verrebbero, oltre i 390 di cui sopra, ad usufruire di questo diritto della rappresentanza delle minoranze, e ciò in modo *permanente* e non già *transitorio*.

Resterebbero fuori, è vero ancora, 5 o 6 mila comuni; ma poichè si tratta di comuni dai 100 ai 3 mila abitanti, non solo può ritenersi che sia in essi minore il bisogno di esercitare questa facoltà, ma si può anche sperare che, col crescere delle popolazioni e col continuo fondersi dei piccolissimi centri fra loro, essi si pongano in grado di esercitarla, ricolmando anche questa lacuna.

Io vorrei che la Camera non badasse s'io parlo dai banchi dell'estrema sinistra perchè non è questa questione di partito; e per vederla trionfare faccio appello all'elevatezza di spirito dell'onorevole ministro, all'equanimità della Commissione, ed alla lealtà degli avversari degli altri banchi, che come noi proposero il diritto alle minoranze colla convinzione certamente di compiere un vero

atto di giustizia e non di concedere un diritto limitato, spezzato che si ridurrebbe ad un'arma di partito e ad un'amara delusione per il maggior numero dei comuni italiani.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione ha compreso benissimo lo emendamento svolto nella tornata di ieri dall'onorevole Pantano; perchè egli esprime sempre le sue idee così lucidamente che non può accadergli di non venire compreso. Ma non ha fatto buon viso a quell'emendamento perchè essa parte da un concetto diverso da quello dell'onorevole Pantano; il quale vorrebbe estendere la rappresentanza della minoranza al di sotto dei quattro quinti. Perciò essa non può ritornare sulla sua proposta. D'altra parte si tratta di un articolo già votato; e mi pare quindi che l'emendamento dell'onorevole Pantano non possa essere più accolto dalla Camera ostandovi la questione pregiudiziale.

Presidente. Onorevole Pantano, insiste nella sua proposta?

Pantano. Io, onorevole presidente, insisto nel mio emendamento, non fosse altro che per scagionarmi dinanzi all'opinione pubblica di ogni responsabilità che m'incomba. (*Commenti*).

Presidente. La Commissione adunque propone la pregiudiziale relativamente a questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Pantano. Io consulterò la Camera. Chi approva la questione pregiudiziale sull'articolo aggiuntivo dall'onorevole Pantano, è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Ora io invito l'onorevole relatore della Commissione a riferire intorno al lavoro di coordinamento che la Commissione stessa ha fatto sui diversi articoli di questo disegno di legge.

Lacava, relatore. La Commissione stamane si è riunita ed ha fatto il seguente coordinamento d'accordo col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, coordinamento che concerne lievissime correzioni. (*Vivi rumori*).

Presidente. Facciamo silenzio, li prego, onorevoli colleghi; altrimenti l'ufficio di presidenza non potrà raccogliere le modificazioni che vengono esposte dall'onorevole relatore della Commissione.

Lacava, relatore. L'articolo secondo fu diviso dalla Camera in due articoli; quindi l'articolo 2bis prende il numero 3, e così tutti gli articoli seguenti prendono una numerazione diversa.

All'articolo 2, in fondo all'ultimo capoverso, dove è detto:

“ Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa „ di cui all'articolo 60, si sono tolte le parole di cui all'articolo 60, perchè inutili.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, rimane approvata questa soppressione.

(È approvata).

Lacava, relatore. All'articolo 4, che ora diviene 5, dove è detto nel 3° capoverso, “ dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia trasferito il loro domicilio, si deve dire “ che ivi sia riconosciuto il loro domicilio „

Presidente. Se non vi sono osservazioni, rimane approvata questa variazione.

(È approvata).

Lacava, relatore. All'articolo 5, ora 6, dove è detto: “ Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3, ora che l'articolo 3 è diventato 4, deve dirsi ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 4. „

Presidente. Si intende approvata questa variazione di numerazione.

(È approvata).

Lacava, relatore. All'articolo 6 ora 7, al 2° capoverso dove è detto: “ Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente „ si deve dire numeri 1 e 2, dopo l'adozione dell'emendamento dell'onorevole Carmine.

Presidente. È approvata anche questa soppressione dei numeri 3 e 4.

(È approvata).

Lavaca, relatore. All'articolo 14, che ora diventa 15, al terzo capoverso dove è detto: “ elenco di cui all'articolo 7 „ si deve dire: “ elenco di cui all'articolo 8. „

(È approvato).

L'articolo 16 bis diventa 18, e si annullano le parole che lo precedono: “ l'articolo 47 della legge vigente sarebbe modificato così. „

(È approvato).

C'è poi un errore di stampa da correggere.

Invece di dire, al 2° capoverso: “ comuni divisi in frazione „ si deve dire: “ divisi in frazioni. „

(È approvato).

All'articolo 21, ora 23, al capoverso 4° dove è detto: “ del valore di tale prova è giudice l'ufficio il quale ne farà constare, ecc. „ si dica: “ è giudice l'ufficio il quale lo farà constare, ecc. „

Cavallotti. Ma si deve dire *ne* e non *lo*; è questione di grammatica. (*Commenti*).

Presidente. La Commissione insiste?

Lavaca, relatore. Non insiste, il *ne* dice lo stesso.

Articolo 22 che diventa il 24.

Ricorderà la Camera che di questo articolo fu approvata la prima parte, secondo l'ultima formula presentata dalla Commissione; e poi vi fu aggiunto l'emendamento dell'onorevole Baccarini che è il seguente: “ La scheda può essere scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata. „

Ora nel progetto primitivo v'erano due altri capoversi, su cui la Camera non fu chiamata a votare.

Presidente. Perché non erano riprodotti nella ultima formula presentata dalla Giunta.

Prego la Camera di fare attenzione perchè si tratta di una cosa importante.

La prima formula dell'articolo 22, ora diventato 24, aveva questi due ultimi capoversi:

“ Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

“ Qualora il presidente della sezione, dallo aspetto esterno della scheda, ritenga esistere qualche segno destinato a farla riconoscere, potrà obbligare l'elettore a scriverne un'altra sopra un foglio di carta bianca somministrato dall'ufficio stesso, oppure a ritornare con altra scheda. „

Ora la Commissione vorrebbe riprodurli; ma sembrami che ciò alteri il concetto dell'articolo.

Lacava, relatore. No, onorevole presidente, non si modifica nulla.

L'onorevole Baccarini propose che la scheda possa essere scritta o stampata; ora i due ultimi capoversi non turbano punto l'emendamento dell'onorevole Baccarini, perchè si può usare sempre la scheda stampata.

Il primo di essi dice soltanto che la scheda deve essere stampata o scritta in carta bianca, appunto per evitare le frodi che possono farsi usando carta di diverso colore.

Tutti sanno che, quando si ammette che la scheda possa essere di colori diversi, le frodi sono infinitamente più facili.

Il secondo emendamento neppure turba l'emendamento Baccarini, perchè è detto che se il presidente si accorge che la scheda ha qualche segno

estriore, invita il votante a scrivere i nomi sopra una nuova scheda, datagli dal presidente, o a ritornare con altra scheda.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio. Signori, non è un emendamento, è un'aggiunta che la Commissione vi propone.

Può succedere, quando il divieto non c'è, che ogni partito, od anche un individuo, il quale ceda alle suggestioni di coloro che votano in un dato modo, si presenti con una scheda, che abbia un colore speciale, ed allora è riconosciuto; e l'elettore che ha votato in tal modo va a prendere il prezzo che gli è stato promesso, a seconda delle schede che si troveranno di quel dato colore.

Dunque la Commissione dice questo: Resta integro l'articolo; nulla è mutato, ma, a prevenire le frodi, si imponga agli elettori, che si servano tutti di carta bianca.

Qualora si presentino alle urne con una carta di colore diverso, o che la scheda porti dei segni che la facciano riconoscere, la scheda non si accetti.

Cotesta è una garanzia di più per la moralità, per la lealtà, per la sicurezza del voto.

Comunque siasi, signori, anche come aggiunta serotina, esaminatela, e, se credete di respingerla, respingetela; ma ricordatevi, che noi nella legge lasceremo un vuoto, del quale potremmo un giorno pentirci.

Presidente. La Commissione, prima, aveva formulato l'articolo 22 negli identici termini di quello del Ministero; poi presentò all'approvazione della Camera una formula diversa che fu dalla Camera approvata, e in cui non era punto fatta menzione dei due capoversi che ora essa vorrebbe aggiungere, e intorno ai quali deve decidere la Camera.

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

Pantano. Siccome si tratta di una proposta equa, io dichiaro di accettare i capoversi presentati dalla Commissione, e rinunzio a sollevare la questione pregiudiziale come ha fatto per me l'onorevole Lacava.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Io credo giusto che il primo inciso proposto dalla Commissione sia incluso nell'articolo per togliere quegli inconvenienti a cui alludeva il presidente del Consiglio. Ammetto anch'io che la scheda debba essere di un colore solo e non portar segni. Ma quando si è stabilito questo, sembrami che l'ultimo capoverso

debba assolutamente lasciarsi fuori, perchè altrimenti si rende illusoria qualunque deliberazione circa la scheda scritta o stampata. La legge che obbliga ogni elettore a scrivere il proprio nome sopra il registro dello scrutatore, ha già provveduto a garentirsi che egli non sia un analfabeta; e quando, per la libertà del voto, dispone che una scheda segnata debba essere annullata, tutto il resto non sarebbe che un arbitrio dato in mano all'ufficio elettorale per rendere le votazioni impossibili. Quando le schede dovranno portare ottanta, sessanta, quaranta nomi, permetteremo che il presidente dell'ufficio ad un elettore, possa dire: questa scheda è segnata: voi mettetevi ad un tavolino e scrivete ottanta, sessanta, o quaranta nomi; ciò equivarrebbe in pratica, a rendere impossibile la votazione. L'ufficio deve avere unicamente, a mio avviso, questo diritto: di riconoscere se la scheda porti o non porti segni speciali. Se porta segni speciali potrà respingerla e l'elettore ne sostituirà un'altra se crede, altrimenti si asterrà dal votare.

Io prego inoltre la Commissione di fare attenzione che, per evitare un inconveniente, non ne nasca un altro.

E mi spiego. Ordinariamente, per facilitare la votazione, le schede sono di due colori: di un colore per i consiglieri comunali, e di un altro per i consiglieri provinciali. Provvedano dunque affinché, con questo inciso, non si venga a rendere difficile maggiormente la votazione. Si dica che la scheda bianca deve essere uniforme per tutte le votazioni dei consiglieri comunali, e che si può avere una scheda di colore, uniforme s'intende, per i consiglieri provinciali. Se non si stabilisce questo metodo, le operazioni elettorali saranno difficili.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. A me pare inutile questa discussione. Con lo scrutinio di lista non potete mai giungere allo scopo che vi proponete. L'elettore ha perfino la facoltà di firmare la propria scheda, perchè egli può dare il voto a sè stesso; e tutti intendono che miglior contrassegno di quello non c'è.

Voi parlate della carta bianca; ma bisognerebbe che allora voi aggiungete che si deve tener nota, oltre che del segno esterno, anche del segno interno. Infatti è nata una contestazione (intorno alla quale credo abbia deciso il Consiglio di Stato) in un comune toscano, dove si rigettarono le schede scritte in carta filigranata, asserendo che erano state scritte in carta filigra-

nata appunto per dar prova che si era votato in quel modo piuttosto che in un altro. Vedete, dunque, in qual ginepraio vi andate a cacciare!

Ma c'è di più. Quando fate stampare la scheda, il comune dirà anche in quali caratteri tipografici potrà essere stampata? Poichè i caratteri tipografici variano all'infinito!

Voi vedrete (l'onorevole Cavallotti se ne intende) dieci schede stampate in *garamone*, dieci in *filosofia*, dieci in *testino*; vorrete rigettare queste schede? È impossibile! E non vedete che quel carattere può essere un segno di riconoscimento?

Dunque, con la scheda stampata e con lo scrutinio di lista, l'assoluta segretezza del voto è impossibile a raggiungersi.

È credo che si darebbero soverchie facoltà in mano a un presidente di seggio elettorale, se lo si rendesse arbitro di respingere o di accettare una scheda.

Capisco che le sezioni sono presiedute da magistrati; ma i magistrati sono qualche volta vicepretori o giudici conciliatori; e non è detto che i giudici conciliatori e i vice-pretori non possano parteggiare nelle elezioni comunali.

Io prego dunque la Commissione di lasciare stare le cose come sono, perchè diversamente si rischierebbe di far peggio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Io voleva fare la stessa osservazione che ha fatto l'onorevole Martini: stampando la scheda non si evitano le frodi. Alcuni partiti possono farle stampare in carattere gotico, altri in carattere arabo; o così via via, perchè sono infinite le varietà dei caratteri tipografici.

Ammissa la scheda stampata, è impossibile evitare la frode! Quanto al colore della carta, credo che la proposta della Commissione sia giusta.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Io ringrazio l'onorevole Baccarini di esser venuto in aiuto della Commissione e del ministro per sostenere la prima aggiunta: cioè che la scheda deve essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farla riconoscere.

Noi intendiamo di garantire il più che è possibile le operazioni elettorali contro le frodi, ma d'altra parte sappiamo bene che riesce impossibile di poterle garantire contro tutte. Chi può dire con quali diversi caratteri può essere scritta una scheda?

Però occorre tener presente una circostanza:

il riconoscimento di un elettore dal carattere scritto nella scheda può avvenire nell'ufficio; ma nessuno può intravederlo al di fuori; e noi dobbiamo garantire specialmente la scheda al di fuori: e perciò si è detto che deve esser bianca. Quanto ai diversi gradi di bianchezza, quanto alla carta filigranata, sono cose che più o meno sfuggono all'apparenza esteriore della scheda; noi dobbiamo occuparci di garantirci dalle frodi maggiori, dal momento che è impossibile di poterle prevedere tutte.

Guicciardini. Chiedo di parlare.

Lacava, relatore. Quanto alla seconda aggiunta, dirò che essa era stata proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione, e che consisteva in questo: il presidente, che è un magistrato, dia all'elettore il quale si presenti con una scheda colorata una scheda bianca, e gli dica: se volete scriverla qui, bene; altrimenti ritornate con un'altra scheda.

E non si forza nessuno: poichè la Commissione, invece di dire: *potrà obbligare*, come era scritto, direbbe: *potrà invitare* l'elettore.

Del resto, siccome la maggior garanzia è nella prima aggiunta, la Commissione questa mantiene, dichiarandosi pronta a ritirare la seconda.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cavallotti. Io credo che il guaio primo sia quello sul quale non si può più ritornare: cioè la disgrazia dell'emendamento proposto (mi scusi) dal mio amico Baccarini: il quale fece votare dalla Camera che la scheda possa essere in parte scritta e in parte stampata.

Crispi, ministro dell'interno. Ha ragione.

Cavallotti. Ammettere la scheda in parte scritta e in parte stampata, è come rendere inevitabile il riconoscimento della scheda medesima, quante volte si voglia. Basta che colui il quale distribuisce la scheda ai suoi elettori che vuole riconoscere, o dia schede con certi nomi stampati e certi scritti in modo da riconoscerle una per una, o dia schede in cui i nomi siano stampati, come diceva benissimo l'onorevole Martini, in carattere di corpo *dieci*, in corpo *dodici*, in *filosofia*, in *garamone*, o in *testino*; ed il riconoscimento è così evidente, che i segni esterni diventano nulla. Ora, volendo uscire da questo inconveniente, bisogna fare una di queste due cose: o si abbandona questa garanzia, per non metterci in contraddizione flagrante con quello che abbiamo votato, oppure bisogna ammettere che il presidente possa annullare una scheda quante volte vi scontrino segni di riconoscimento sia nel colore

delle schede, sia nel carattere, sia nel formato. (*Rumori*).

Io sono logico; scegliete voi quello che volete.

Io prego quindi la Commissione di non volere insistere nell'aggiunta con la quale si vuol dare facoltà al presidente della sezione elettorale d'impedire di votare a quell'elettore che porti una scheda con questi segni.

Lacava, relatore. È abbandonata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. Io vorrei che l'amico mio Cavallotti si persuadesse del grande torto che si ha nel pretendere di evitare il riconoscimento del voto per parte di un elettore.

Quando voi non avete prescritto che l'aggiunta d'un nome al di là del numero degli eligendi, costituisce nullità, voi avete ammesso che l'elettore si può far riconoscere quando vuole.

Mettete infatti che il numero degli eligendi sia di dieci; un elettore scrive undici nomi, cioè, quelli dei candidati, ed il suo proprio; ed ecco che subito voi riconoscete l'elettore che vota.

E siccome la legge dice che i primi dieci voti sono validi, e l'ultimo si cancella, non c'è nessuna perdita di voti, e intanto l'elettore si fa conoscere. E d'altronde che male c'è che l'elettore faccia conoscere in qual modo vota? Niente. La sola garanzia che sia plausibile, per me, è quella di prescrivere il formato ed il colore della scheda, affinché ci sia uniformità. Di tutto il resto è inutile che la legge si interessi.

Quindi io credo che l'aggiunta del capoverso relativo al formato ed al colore della scheda possa ammettersi senza inconveniente; al di là di questo, è oziosa ogni prescrizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). Vorrei fare osservare una circostanza. Le frodi elettorali che si riferiscono al possibile riconoscimento del voto dato dagli elettori possono avvenire in due modi: o per il riconoscimento della scheda dalla forma esterna della medesima, o per segni che la scheda porti nell'interno.

Ciò che la scheda contiene nell'interno, lo vede l'ufficio o chi assiste allo spoglio delle schede; ma non lo vedono tutte le persone che sono nella sala; ed è poi molto difficile tener conto di tutte le schede segnate a misura che se ne fa lo spoglio.

Ciò che si vuole impedire è questo: che, ammettendosi schede di colore, quelli che vogliono influire sulla votazione distribuiscano ai loro di-

pendenti e alle persone sulle quali hanno mezzi di influenza schede con speciale colore, e poi stiano lì nella sala o vi mandino i loro agenti per vedere quale sia la scheda che l'elettore mette nell'urna.

Questo è ciò che si vuole impedire. (*Interruzioni degli onorevoli Salaris e Luporini*).

Se l'onorevole Luporini riesce a fare una legge la quale renda impossibile qualunque specie di frode elettorale, proporrò di erigergli un monumento. (*ilarità. — Rumori — Interruzioni*).

Luporini. È lei che vuol far questo!

Giolitti. (*Della Commissione*). Io voglio impedire quelle frodi che più ordinariamente e più facilmente avvengono. Concludo che la Commissione, rinunciando alla seconda parte dello emendamento, insiste in quella che anche l'onorevole Baccarini ha riconosciuto conforme alla proposta di sua iniziativa ieri votata. (*Molti deputati ingombrano l'emiciclo*).

Presidente. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi, che verremo ai voti.

Prego la Camera di ricordare che l'articolo 22, come è stato votato ieri, contiene quest'aggiunta dell'onorevole Baccarini accettata dalla Camera.

“ La scheda può essere scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata. ”

Ora la Commissione, nel suo lavoro di coordinamento, proponeva che fossero aggiunti i due ultimi capoversi dell'articolo 22 come era stato prima formulato.

Di questi due capoversi l'ultimo venne testè ritirato dal relatore. E resterebbe dunque soltanto questo che verrebbe dopo l'aggiunta Baccarini:

“ Le schede devono essere in carta bianca senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere. ”

Metto a partito quest'aggiunta della Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvata*).

Lacava, relatore. All'articolo 26 ora 28 ove è detto: “ 1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'articolo 22. ” Deve dirsi: “ all'articolo 24 ” perchè la numerazione è variata.

All'articolo 29 ora 31, ove è detto: “ ... e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidati. ” Deve dirsi: “ ... ad essi affidate. ”

È un errore di stampa.

(*È approvato*).

Dove poi è detto: " ... ai termini dell'articolo 27 „ deve dirsi: " dell'articolo 29. „

Nell'ultimo capoverso dove si dice:

" Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza di due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi „ debbansi sostituire le parole: " ... che hanno diritto d'intervenirvi. „

(È approvato).

All'articolo 30, ora 32, dove si dice: " Quando la elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, vi si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti „ bisogna dire invece di " vi si sostituisce „ " gli si sostituisce. „

(È approvato).

All'articolo 32, ora 34, così al secondo, come al penultimo capoverso bisogna sostituire alla parola " capacità „ la parola " eleggibilità. „

Nell'ultimo e nel penultimo capoverso poi alla parola ricorso si deve premettere l'articolo " il. „

(È approvato).

Articolo 40, ora 42, penultimo capoverso " È punito con le stesse pene, ecc. di cui all'articolo 22 „ deve dirsi " di cui all'articolo 24. „

Articolo 42, ore 44, 2° capoverso " L'azione penale si prescrive fra sei mesi, deve dirsi si prescrive in sei mesi. „

Articolo 46, ora 49, perchè c'è l'articolo 44 bis. che è divenuto 45, nel primo capoverso, dove è detto " Se dopo due votazioni nessuno dei candidati abbia riportata „ deve dirsi, ha riportata, ecc. „

Toscanelli. Ma se sta bene abbia.

Lacava, relatore. Ogni volta che noi abbiamo usato la condizione se, abbiamo messo il verbo all'indicativo.

Presidente. Andiamo avanti.

Lacava, relatore. All'articolo 49, ora 52, al 5° capoverso, dove è detto: " I sindaci comunque eletti „ deve dirsi: " I sindaci ancorchè eletti dal Consiglio comunale. „

All'articolo 52, ora 55, dove è detto: " è ammesso ricorso „ si deve dire: " è ammesso il ricorso. „

All'articolo 54, ora 57, invece di dire: " degli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della presente legge deve dirsi: " degli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della presente legge. „

All'articolo 57, ora 60, dove è detto: " di cui all'articolo 55, „ deve dirsi: " di cui all'articolo 58. „

Articolo 58, ora 61. Al penultimo capoverso, ove è detto: " di cui all'articolo 56 „ si deve dire: " di cui all'articolo 59. „

Articolo 62, ora 65. Dove è detto: " La Giunta provinciale amministrativa pronuncia, salvo il disposto degli articoli 64 e 65, „ deve dirsi: " articoli 67 e 68. „

Articolo 63, ora 66. Dove è detto: " sopra i reclami di cui all'articolo 62 „ deve dirsi: " all'articolo 65. „

Articolo 64, ora 67. Al n. 1, dove dice: " 52 „ si deve dire. " 55. „

Articolo 68, è soppresso.

Articolo 69, ora 71. Dove è detto: " gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 9, „ deve dirsi: " dall'articolo 10. „

E poi, dove si dice: " coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'articolo 10. „ bisogna dire: " dall'articolo 11. „

Articolo 70, ora 72, dove dice: " La sessione straordinaria è annunciata dal foglio degli annunzi legali della provincia, „ bisogna aggiungere: " o dalla Gazzetta Ufficiale. „

Presidente. Questa è una modificazione sostanziale.

Lacava, relatore. È necessario, onorevole presidente, perchè nella provincia di Roma non esiste il foglio degli annunzi.

Franchetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Bisogna che la Camera ne sia informata.

Ci sono alcune provincie nelle quali la *Gazzetta Ufficiale* è poco conosciuta. Quindi sarebbe bene di dire: sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* là dove non esiste il giornale di annunzi.

L'onorevole Franchetti ha chiesto di parlare.

Franchetti. Volevo dire quello che ha proposto l'onorevole presidente.

Lacava, relatore. Se permette, onorevole presidente, si potrebbe dire così:

" La sessione straordinaria è annunciata dal foglio degli annunzi legali della provincia o dalla *Gazzetta Ufficiale* dove questa ne fa le veci. „

Franchetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Franchetti. Insisterei nella proposta di adottare l'espressione: " ove questo manchi, nella *Gazzetta Ufficiale* „ e ciò per togliere qualunque possibilità di equivoci od errori.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, relatore. Si dica pure: " La Sessione straordinaria è annunciata dal foglio degli an-

nunzi legali della provincia, o dalla *Gazzetta Ufficiale*, ove questo manchi. „ Ciò che importa è la sostanza della cosa.

Cavallotti. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Credo che neppure la correzione proposta serva allo scopo, a cui tende.

Ciascuna provincia ha i suoi organi ai quali attinge, per le informazioni delle notizie ufficiali.

Se qualche provincia non ha questo foglio, attingerà al foglio della provincia vicina.

Voci. No! no!

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, presidente del Consiglio. A togliere tutti i dubbi si potrebbe dire così:

“ La Sessione straordinaria è annunciata in Roma dalla *Gazzetta ufficiale*, e nelle provincie dai fogli di annunci. „

Ogni provincia, meno quella di Roma, ha il foglio degli annunci.

Lacava, relatore. La Commissione potrebbe anche accettare la formula proposta dall'onorevole Cavallotti. Ed allora si direbbe così:

“ La Sessione straordinaria è annunciata dalla *Gazzetta ufficiale* o dal foglio degli annunci legali della provincia. „

Presidente. Accetta questa modificazione, onorevole presidente del Consiglio?

Crispi, presidente del Consiglio. L'accetto.

Presidente. Resta dunque, non essendovi altre osservazioni, così approvato l'articolo.

Lacava, relatore. Articolo 74, ora 76. Invece di articolo 53 che ivi è citato, deve dirsi “ articolo 56. „

Così nell'articolo 75, ora 77 dove si dice “ cui si riferisce l'articolo 60 „ deve dirsi “ articolo 63. „ Articolo 82 che diventa 78.

“ Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più anni successivi con o senza interesse. „

Come si è fatto per i mutui dei comuni, anche per quelli delle provincie, bisogna dire “ in più di cinque anni successivi. „

Presidente. Sta bene. Continui.

Lacava, relatore. Articolo 89 già 93. Al secondo capoverso ove è detto: “ La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sentirà il comune „ si dica: “ sentirà il Consiglio comunale. „

E con questo articolo, il lavoro di coordinamento è finito, l'articolo 95 restando soppresso.

Presidente. Così è finito il lavoro di coordinamento.

La Presidenza farà stampare il disegno di legge come è stato coordinato ed approvato e provvederà perchè un esemplare di esso pervenga a ciascun deputato. (*Bravo!*)

Espressioni di omaggio al presidente.

Lioy. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lioy.

Lioy. È una proposta la mia, la quale non può essere accolta che dall'unanimità della Camera, perchè interpreta sentimenti che non possono non essere nell'animo di tutti noi.

Quando sarà compiuta la votazione, che sta per cominciare, la Camera prorogherà le sue sedute.

Prima di separarci, dobbiamo compiere un dovere gradito. È quello di esprimere al nostro amato presidente la nostra viva gratitudine. (*Scoppio d'applausi generali e prolungati. Il presidente si alza commosso per ringraziare; tutti i deputati si alzano in piedi continuando ad applaudire.*)

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Lioy. Questo applauso unanime mostra la concordia dei nostri sentimenti di gratitudine verso il presidente. Esso rimarrà non solo quale espressione d'omaggio alla consueta, serena ed equanime imparzialità dell'illustre presidente, ma anche come augurio che, per il bene della patria, si mantenga in lui sempre eguale il vigore giovanile del quale ogni giorno ha dato splendide prove, presiedendo così degnamente la nostra assemblea. (*Bene! Bravo! — Applausi generali e prolungati.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole Lioy ha prevenuto il mio pensiero.

Io voleva appunto pregare la Camera di fare non solo un atto di plauso al nostro presidente, ma di ringraziarlo del modo come ha condotto i lavori parlamentari, dello zelo, della energia e di quella imparzialità che nei 13 anni nei quali ha presieduto la Camera dei deputati, gli abbiamo sempre riconosciuto.

Era un dovere speciale per parte del Governo, di non conservare il silenzio verso il suo presidente prima che la Camera si fosse prorogata.

Io ringrazio l'onorevole Liroy, dolente che mi abbia prevenuto, e mi permetta di dire che io sento quasi invidia di lui, perchè mi ha prevenuto. (*Bene! Bravo!*)

Ed ora alla Camera.

Anche a voi, onorevoli colleghi, io devo ringraziamenti, per l'abnegazione che avete avuto...

Una voce. Era un dovere.

Crispi, presidente del Consiglio. ...pel lavoro costante che avete fatto, per la diligenza con cui avete lavorato, anche in momenti che si direbbero eccezionali.

L'ultima legge che avete discusso, con tanta sapienza e diligenza, e che avete votato, è un monumento parlamentare.

Io, dalla mia parte, non sono stato se non un promotore ed un semplice cooperatore e soldato nei vostri lavori; permettetemi quindi che vi ripeta questo ringraziamento il quale mi viene dal profondo del cuore. (*Bene! Bravo!*) Separandoci oggi, spero, e desidero, che ci rivedremo in novembre per completare le riforme legislative, a beneficio della nostra diletta patria, a cui ci siamo dedicati, da lungo tempo, riforme che saranno l'onore del Parlamento italiano. (*Bene! Benissimo!* — *Applausi generali e prolungati*).

Presidente. Io rendo grazie, le più vive, le più sentite, agli onorevoli miei colleghi, di questa dimostrazione di benevolenza, la quale mi giunge carissima. E devo tanto più essere riconoscente ai miei colleghi, in quanto che sento il bisogno d'invocare la loro indulgenza... (*No! no!*) per quelle volte che, forse, hanno dovuto perdonarmi degli scatti di vivacità... (*No! no!* — *Applausi generali e prolungati*), scatti di vivacità, onorevoli colleghi, che vorrebbero tradire in me il ricordo di una età già, pur troppo, lontana. (*Scoppio d'ilarità.* — *Vivissimi applausi*).

Ho compiuto il mio dovere. Lo avrò compiuto debolmente; ma assicuro i miei colleghi, che l'ho compiuto onestamente e lealmente, come mi dettava la coscienza. (*Bravo!* — *Applausi prolungati e vivissimi*). Questa dimostrazione di benevolenza degli onorevoli miei colleghi, è la più dolce e più gradita ricompensa ch'io mai potessi desiderare.

Vogliamo ancora i miei colleghi conservarmi quella affettuosa amicizia che loro ricambio di cuore e che conserverò sempre eguale per tutti. Nuovamente ringrazio tutti, con tutta l'anima mia (*Applausi vivissimi e prolungati*). Ringrazio poi l'onorevole presidente del Consiglio, della benevolenza che mi ha manifestata, e lo assicuro che non gli verrà mai meno la mia.

Osservazioni del presidente sull'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. La Camera rammenta che era stata iscritta nell'ordine del giorno un'interpellanza dell'onorevole Sorrentino; ma egli mi ha fatto pervenire il seguente telegramma: "Nuovo recentissimo lutto morte mia sorella impediscemi assistere alla Camera. Chiedo congedo, ritiro interpellanza mi sia cortese comunicare alla Camera."

La Camera sarà convocata a domicilio. Essa, credo, mi darà facoltà di ricevere durante le ferie quelle relazioni che fossero per essere presentate da Commissioni, oppure dal Governo, le quali saranno stampate e distribuite. (*Sì! sì!*).

Ora, rinnovando ancora l'attestato di tutta la mia più viva riconoscenza a tutti quanti i miei colleghi, li invito a recarsi alle urne per la votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Presidente. Si faccia la chiama. Prego gli onorevoli deputati di venire a votare di mano in mano che saranno chiamati.

Quartieri, segretario, fa le due chiami.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari Adamoli e Zucconi fanno la numerazione dei voti*).

Presidente. (*Segni di viva attenzione*). Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Modificazioni alla legge comunale e provinciale."

Presenti e votanti 366

Maggioranza 184

Voti favorevoli . . . 269

Voti contrari 97

(*La Camera approva — Applausi*).

Onorevoli colleghi, a rivederci a novembre, animati sempre da sensi di devozione al Re ed alla patria! (*Vivissimi e prolungati applausi*).

La seduta termina alle 5,50.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione